



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORDINANZA N. 141 DEL 22/12/2014

OGGETTO: servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno

PREMESSO

- con contratto Rep. n. 1656 del 22/06/2006 e successiva integrazione Rep. n. 1783 del 11/06/2010 si sottoscriveva il disciplinare di Servizio di Igiene Ambientale fra il Comune di Carovigno e la Società Carbinia SPA – Società di Servizi, con introduzione della raccolta porta a porta dei RSU, valido fino al 31.05.2015;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Carovigno in data 22 Dicembre 2011 n. 39 si deliberava la trasformazione della società CARBINIA SPA in società a responsabilità limitata, con conseguente cambio di denominazione e rideterminazione dell'oggetto sociale, da ricondurre esclusivamente nell'ambito dei servizi cd "strumentali", come definiti dalla legge Bersani, con conseguente riduzione del capitale sociale ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed approvazione del nuovo statuto, conformemente al disposto di cui al comma 1° lettera c) dell'art. 113 bis del D.Lgs 267/2000, presupposto necessario per l'affidamento "in house" dei servizi strumentali
- che con la sopra citata delibera C.C. n. 39/2011 si demandava, tra l'altro, al responsabile del servizio la predisposizione degli atti per la indizione della gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale;
- con ordinanza sindacale n. 53 del 9/10/2012, emessa ai sensi dell'articolo 191, comma 1 del D.lgs. 3/4/2006 n.152 e ss.mm. si disponeva la gestione del servizio pubblico di igiene urbana (raccolta, spazzamento e trasporto RSU) da parte della Carbinia Srl sino a tutto il 31/12/2012;
- con determinazione del responsabile del servizio ambiente n. sett. 78 del 14/08/2012 e reg. gen. n. 677 in pari data si stabiliva di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento novennale, a decorrere dal 1/01/2013, dei servizi integrati di igiene urbana sul territorio di Carovigno mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 vigente, ed aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006, prevedendo quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 23.11.2012;
- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio n. 932 del 27/11/2012 si sospendeva temporaneamente il procedimento di gara per l'appalto del servizio in argomento in ottemperanza alle disposizioni della sopraggiunta Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24;
- con Deliberazione del C.C. n. 5 del 29/01/2013 si approvava la convenzione per l'organizzazione dell'ARO 3 – Brindisi Nord per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU tra i Comuni di Carovigno - Fasano - Ostuni - Cisternino e San Vito dei Normanni, sottoscrivendo in data 16/05/2013 la relativa Convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000;
- successivamente con ordinanza sindacale n. 2 del 17/1/2013 si reiterava la gestione del servizio pubblico di igiene urbana (raccolta, spazzamento e trasporto RSU) in capo alla Carbinia Srl sino a tutto il 30/06/2013 e comunque fino alla data di avvio del servizio da parte del nuovo gestore;
- con nota prot. 16771 del 19/09/2013 si rappresentava all'ARO 3 l'urgente necessità dell'amministrazione di assicurare il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nel territorio Comunale, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- con successiva comunicazione in atti protocollo n. 22017 del 10/12/2013, si reiterava ogni utile intervento da parte dell'ARO, facendo presente che nelle more della predisposizione dell'appalto integrato e/o della gestione del servizio per la porzione di ARO ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 3 della L.R. 24/2012 da parte dell'ARO 3, il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU nel territorio Comunale, quale Servizio Pubblico di interesse generale, continuava ad essere espletato dalla società partecipata Carbinia srl in forza della citata ordinanza sindacale n. 2 del 17/01/2013;




- che pertanto con delibera giunta comunale n. 249 del 30/12/2013 si disponeva, tra l'altro, di assicurare senza soluzione di continuità la gestione del servizio pubblico di interesse generale di "spazzamento, raccolta e trasporto RSU", affidati alla società Carbinia S.r.l in forza della sopracitata ordinanza sindacale n. 2 del 17/01/2013, fatto salvo l'intervento del Presidente della Regione Puglia d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo quanto previsto dal comma 4 del richiamato articolo 191 del D.lgs. 3/4/2006.
- che con determina dirigenziale n. 42 del 17/1/2014 si disponeva, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24, di non dare ulteriore corso alla procedura di gara indetta con propria determinazione n. 677 del 14/08/2012 e pertanto di non procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte formulate dalle ditte partecipanti alla suddetta gara;
- che con successiva nota in atti protocollo n. 2066 del 31/01/2014, rimasta senza risposta, nel rappresentare la situazione venutasi a creare nel Comune di Carovigno in applicazione della citata L.R. Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24, si chiedeva a tutti i destinatari della stessa (Prefetto di Brindisi, Procura generale Corte dei Conti regionale, Regione Puglia, Presidente OGA Brindisi, presidente ARO 3 Fasano), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di attivare i necessari e virtuosi percorsi per l'affidamento immediato ad operatore economico, in possesso dei prescritti requisiti di legge, del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Carovigno;
- che con successiva nota in atti protocollo n. 1129 del 20/01/2014 si convocava per il giorno 5 febbraio 2014 conferenza di servizio per la trattazione dell'argomento;
- che detta conferenza si è svolta il giorno 5/02/2014, come da verbale depositato in atti, e che nel corso della stessa da parte di tutti i soggetti intervenuti è stato esplicitamente ribadito che la corretta interpretazione dell'articolo 14 della L.R. 24/2012 impone al sindaco, permanendo inalterata detta situazione, di adottare apposita ordinanza per assicurare lo svolgimento del servizio di raccolta sul territorio comunale di Carovigno;
- che a tutto il 30/06/2014 il servizio di raccolta rifiuti sul territorio di Carovigno è stato espletato, in forza della predetta ordinanza sindacale n. 2/2013, dalla società Carbinia S.r.l, sebbene in base alla normativa vigente e allo Statuto societario la stessa società non era legittimata a svolgere tale servizio, che si connota quale servizio pubblico locale e non quale servizio strumentale;
- che, tra l'altro, per la forma e l'organizzazione il servizio espletato non risultava allineato agli standards del Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani (PRGR Urbani), registrando una percentuale di raccolta differenziata che per il 2013 si attesta al 12,014%;
- che con reiterate note tutte acquisite al protocollo generale dell'ente Carbinia srl rappresentava le notevoli difficoltà nel proseguire oltre nella gestione del servizio di igiene urbana in forza delle citate ordinanze sindacali, ribadendo, altresì, che occorrerebbero una serie di investimenti urgenti per assicurare l'espletamento del servizio nel rispetto del quadro normativo di riferimento, anche in materia di sicurezza dei lavoratori, e soprattutto per fronteggiare l'emergenza correlata alla stagione estiva in corso;
- che, peraltro, con note acquisite al protocollo generale dell'ente veniva documentato lo stato di agitazione sindacale dei lavoratori della Carbinia srl impiegati nel servizio di igiene urbana, avendo proclamato delle giornate di sciopero con conseguente interruzione del servizio;
- che nello stesso periodo gli organi di gestione e controllo di detta società rassegnavano le proprie dimissioni e che inoltre risultava non approvato il relativo bilancio riferito alla gestione 2013;
- che pertanto, per le motivazioni ivi esposte, con ordinanza sindacale n. 65 del 24/6/2014 si ordinava alla **Società Gial Plast s.r.l.** con sede in via L. Lagrange Z.I. 3057 Taviano (LE), di provvedere per la durata di mesi sei (6), decorrenti **dal 1° luglio e sino a tutto il 31 dicembre 2014**, alla esecuzione e gestione dei **servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno**, alle condizioni tutte indicate nella proposta progettuale tecnico/economica, acquisita al protocollo generale dell'ente al n.12476 in data 20.05.2014 e successivo accordo integrativo di cui alla nota integrativa protocollo n. 12702 del 24/06/2014

DATO ATTO

- che il servizio di raccolta rifiuti sul territorio di Carovigno, espletato in forza della predetta ordinanza sindacale n. 65/2014, ha registrato una percentuale di raccolta differenziata che si attesta al 47% nel mese di novembre del c.a.;
- che gli effetti dell'ordinanza Sindacale n. 65/2014 scadono in data 31/12/2014
- che dalle determinazioni dell'ARO 3 Brindisi Nord di cui alla deliberazione dell'Assemblea in data 16/12/2014 si evince che non ricorrono ancora i presupposti per dare attuazione all'appalto integrato a far data dall' 1/1/2015 ai sensi della Legge 24/2012;

CONSIDERATO



- che con nota prot. 24345 in data 9/12/2014 l'assessore con delega all'ambiente, avanzava richiesta al Responsabile del servizio Ambiente, finalizzata alla predisposizione di un progetto del servizio di "raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2015" sulla base dell'esperienza e delle criticità rilevate negli ultimi 6 (sei) nella gestione dello stesso servizio da parte del soggetto gestore, da attuarsi nella ipotesi in cui l'ARO 3 Brindisi Nord avesse comunicato che non ricorressero i presupposti per dare attuazione all'appalto integrato a far data dall' 1/1/2015 ai sensi della Legge 24/2012;

- che la proposta di "Progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti" con allegato disciplinare di dettaglio dei servizi, elaborata dal Responsabile del Servizio, è stata acquisita al prot. Generale dell'ente al n.25120 in data 17/12/2014 e fatta propria dalla giunta comunale, giusta delibera n. 276 del 17/12/2014;

- che tale proposta progettuale è stata elaborata mutuando dalle criticità, esigenze e problematiche registrate nell'ultimo semestre di gestione del servizio;

- che in particolare il progetto mira a salvaguardare i parametri di decoro standard di igiene ambientale in attesa della pubblicazione della gara ARO cui afferisce il Comune di Carovigno per perseguire il definitivo superamento dell'emergenza rifiuti attraverso la più naturale ed immediata azione da sviluppare, che non è solo quella di fermare la crescita dei quantitativi dei rifiuti stessi e quindi quella di produrne meno, ma anche di modificare radicalmente il sistema di gestione complessiva dei rifiuti. In questo senso il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti che si intende attivare è rapportato alle effettive esigenze del Comune di Carovigno tenendo conto, in primo luogo, delle caratteristiche delle diverse zone urbanizzate, dell'agro e delle aree turistiche.

DATO ATTO che detta proposta progettuale prevede:

- in considerazione delle attività e servizi innovativi nella stessa previsti, un costo annuo del servizio pari a €2.358.000,00 oltre IVA con ratei mensili ripartiti in 12 mensilità di importo pari a €175.384,20 oltre IVA, per i mesi invernali e di importo pari a €259.847,39 oltre IVA per i mesi estivi (giugno-luglio-agosto);
- tutti i materiali rivenienti dalla raccolta differenziata saranno di proprietà dell'Ente Comunale ed in conseguenza i ricavi della valorizzazione - trattamento - gestione della raccolta differenziata saranno di competenza del Comune (ricavi CONAI - stimati prudenzialmente in € 80.000,00) ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24
- le spese per lo smaltimento dei R.S.U. conferiti in discarica nonché le spese per il conferimento delle frazioni organica, ingombranti e RAEE restano a totale carico del Comune di Carovigno, in uno con il Tributo Speciale ex art. 3 Legge 549/1995 (ecotassa), fatto salvo l'abbattimento complessivo dello stesso qualora nel corso dell'anno 2015 la percentuale di raccolta differenziata risulti pari/superiore al 60%;
- l'usufrutto gratuito dei mezzi di proprietà del Comune di Carovigno ad oggi adibiti al servizio e meglio specificati in progetto
- il comodato oneroso dei mezzi di Carbinia srl per un importo mensile di € 3.000,00 oltre IVA come per legge ad oggi adibiti al servizio e meglio specificati in progetto
- i mezzi messi a disposizione dal Comune e da Carbinia srl non risultano sufficienti per il corretto svolgimento del servizio e, pertanto, dovranno essere integrati, a cura e spese del gestore del servizio, fermo restando il corrispettivo complessivo sopra determinato, al fine di eseguire correttamente le attività descritte nel progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio

RITENUTO:

- che il vuoto normativo, generato dalle disposizioni di cui alla L.R. 20 agosto 2012 n. 24, e il mancato affidamento del servizio integrato da parte dell'ARO 3 impongono a questo ente di adottare i necessari provvedimenti al fine di evitare danni e pregiudizi alla salute pubblica, assicurando continuità nella gestione del servizio in argomento a decorrere dal 1/1/2015

- pertanto sussistere i presupposti di comprovata necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente che integrano la fattispecie prevista e regolata dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), che consente al Sindaco, allorchè si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed ove - come nella specie - non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine di evitare, con la interruzione del servizio, la lesione della salute pubblica e dell'ambiente

CONSIDERATO che lo scrivente, avendo appreso in data 16/12/2014 che non ricorrono i presupposti per dare attuazione all'appalto integrato da parte dell'ARO 3 Brindisi Nord a far data dall' 1/1/2015, stante la ristrettezza dei termini a disposizione per l'organizzazione del servizio, anche tenuto conto dell'imminente periodo feriale, intende comunque salvaguardare il principio della rotazione fra gli operatori economici del settore

DATO ATTO:



- che al tal fine è stata contattata la ditta Navita srl, con sede legale a Modugno (BA) in via delle Margherite, consegnando alla stessa, giusta nota protocollo n.25221 del 18/12/2014, copia della predetta proposta progettuale, preordinata alla formalizzazione di una eventuale disponibilità all'espletamento del servizio;
- che la suddetta ditta con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 25352 in data 19/12/2014 ha confermato la propria disponibilità alla gestione del servizio in argomento a far data dall'1/1/2015, fatte salve le precisazioni dalla stessa espresse e riferite alle problematiche afferenti i mezzi che nel progetto si prevede di concedere in usufrutto gratuito e comodato oneroso;
- che con nota in atti protocollo n. 25518 del 22/12/2014, è stata acquisita autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/200 inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria, tecnica e professionale da parte della ditta Navita srl, con riserva di successiva verifica da parte dei competenti uffici.

RICHIAMATO

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che disciplina, tra l'altro, le competenze ed i poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- il parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 13 febbraio 2004 in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL
- l'art. 191 del D.lgs. 152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- l'articolo 84 del Codice della Strada
- l'art. 33 dello Statuto Comunale vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, nelle more dell'espletamento da parte dell'ARO Brindisi 3 dell'appalto integrato e/o della gestione del servizio per la porzione di ARO ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 3 della L.R. 24/2012, nonché nelle more del perfezionamento delle procedure preordinate alla costituzione di un titolo di "piena disponibilità" degli automezzi in proprietà del comune di Carovigno e/o di Carbinia srl e da questi concessi in usufrutto/comodato oneroso al soggetto gestore

ORDINA

Alla ditta **Nativa s.r.l.** con sede legale a Modugno (BA) in via delle Margherite in persona del suo legale rappresentante Francesco Roca

1. Di provvedere per la durata di mesi sei (6), decorrenti dal **1° gennaio e sino a tutto il 30 giugno 2015**, alla esecuzione e gestione dei **servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno**, alle condizioni tutte indicate nel progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio, elaborato dal responsabile del servizio igiene urbana del comune di Carovigno, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 25120 in data 17/12/2014, di cui la giunta comunale ha preso atto giusta delibera n. 276 del 17/12/2014, che quanto ai rapporti economico/finanziario prevede:

- un costo del servizio (per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015) pari a complessivi € 1.136.768,39 oltre IVA, corrispondente a n. cinque ratei mensili di importo pari a € 175.384,20 oltre IVA, per i mesi da gennaio a maggio, e un rateo mensile di importo pari a € 259.847,39 oltre IVA per il solo mese di giugno;
- tutti i materiali rivenienti dalla raccolta differenziata saranno di proprietà dell'Ente Comunale ed in conseguenza i ricavi della valorizzazione - trattamento – gestione della raccolta differenziata saranno di competenza del Comune ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24;
- le spese per lo smaltimento dei R.S.U. conferiti in discarica nonché le spese per il conferimento delle frazioni organica, ingombranti e RAEE restano a totale carico del Comune di Carovigno, in uno con il Tributo Speciale ex art. 3 Legge 549/1995 (ecotassa);
- l'usufrutto gratuito dei mezzi di proprietà del Comune di Carovigno ad oggi adibiti al servizio e meglio specificati in progetto;
- il comodato oneroso dei mezzi di Carbinia srl per un importo mensile di € 3.000,00 oltre IVA come per legge ad oggi adibiti al servizio e meglio specificati in progetto;
- i mezzi messi a disposizione dal Comune e da Carbinia srl non risultano sufficienti per il corretto svolgimento del servizio e, pertanto, dovranno essere integrati, a cura e spese del gestore del servizio,



fermo restando il corrispettivo complessivo sopra determinato, al fine di eseguire correttamente le attività descritte nel progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio.

2. Di provvedere con decorrenza 1/1/2015 e sino al perfezionamento delle procedure preordinate alla costituzione di un titolo di "piena disponibilità" degli automezzi in proprietà del comune di Carovigno e di Carbinia srl e da questi concessi in usufrutto/comodato all'appaltatore medesimo, ad effettuare il servizio in argomento in deroga alle previsioni dell'Albo nazionale Gestori Ambientali circa il titolo di disponibilità degli automezzi medesimi, nonché in deroga all'articolo 84 del codice della strada che consente il noleggio senza conducente solo alle condizioni ivi previste

3. Di noleggiare (o comunque acquisire la disponibilità a cura e spese del gestore del servizio) dei mezzi necessari a circolare al di fuori del territorio comunale per l'espletamento dei servizi affidati, in sostituzione di quelli in proprietà del comune di Carovigno e di Carbinia srl sino al perfezionamento delle formalità necessarie all'iscrizione dei mezzi medesimi all'Albo Nazionale gestori Ambientali

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza, entro tre giorni dalla emissione della stessa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Prefetto di Brindisi, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Brindisi, al Presidente dell'ARO 3 Brindisi Nord c/o Sindaco del Comune di Fasano, al Presidente OGA c/o Sindaco Comune di Brindisi

La notifica della presente ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva competenza, preordinati a dare immediata esecuzione alla stessa:


- alla Navita s.r.l. in persona del legale rappresentante
- al funzionario responsabile del comune di Carovigno per il servizio di igiene urbana geom. Roberto Convertini
- al funzionario responsabile dei servizi finanziari del comune di Carovigno dott. Angelo Lombardini
- al Comando di Polizia municipale del comune di Carovigno in persona del funzionario dott.ssa Urso Stefania
- Alla Società Gial Plast s.r.l. con sede in via L. Lagrange Z.I. 3057 Taviano (LE), C.F. 02431340757 in persona del legale rappresentante Lacatena Martino, nato a Melissano (PR) Lecce il 18/05/1964.
- Alla Società Carbinia Srl in persona dell'amministratore unico ing. Gaetano Nacci

La pubblicizzazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio, per la durata di giorni trenta dalla data di emissione, nonché l'inserimento della stessa sul sito istituzionale del Comune di Carovigno

AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Roberto Converini, responsabile del servizio igiene urbana del comune di Carovigno.

Carovigno, 22 dicembre 2014


Il Sindaco
Cosimo Mele